



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da

**[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]**  
**[REDACTED]**

nei confronti di

**VENETO BANCA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore**

ha pronunciato il seguente decreto inaudita altera parte:

-Rilevato che sulla base della prospettazione fornita dalla ricorrente, esaminata la documentazione prodotta, risulta sussistente il presupposto del fumus boni juris e del conseguente diritto della stessa ad ottenere il rimedio cautelare azionato, da ritenersi, peraltro, ammissibile anche sotto il profilo della atipicità e residualità;

-che pare sussistere anche il periculum in mora da considerarsi in re ipsa attese le evidenti conseguenze negative sul piano commerciale e sulla possibilità di accesso al credito in conseguenza di una segnalazione errata presso la Centrale Rischi;

-che l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, non risulta arrecare un diretto pregiudizio alla Banca convenuta;

impregiudicata ogni diversa valutazione nel contraddittorio delle parti

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica,

1) Ordina l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza operata in danno di **[REDACTED]** da parte di Veneto Banca spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in **[REDACTED]** (TV), Piazza **[REDACTED]**.

2) Fissa l'udienza dell'8.9.2016 ore 9.30, per la comparizione delle parti avanti questo Giudice, assegnando termine perentorio fino al 28.7.2016 per la notifica del ricorso e del presente decreto.



Si comunichi.

Treviso 20.7.2016

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani

AVV. ORSINI ALESSIO



RA. [REDACTED] /16

REP. [REDACTED] /16



TRIBUNALE DI TREVISO

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]

nei confronti di

**VENETO BANCA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore**

ha pronunciato la seguente ordinanza:

Data per conosciuta la richiesta cautelare dedotta dalla ricorrente, esaminate le argomentazioni difensive prospettate dalla resistente, lette le note autorizzate, osserva:

In ordine al fumus boni juris la resistente ha proceduto ad effettuare la segnalazione a sofferenza in danno di [REDACTED] in data 15.6.2016, un anno e tre mesi dopo la costituzione in mora per il pagamento di un credito asseritamente preteso e comunque contestato, di €.14.940,95 a cui è seguita la chiusura del conto in data 26.3.2015, ciò dopo che la ricorrente aveva instaurato un procedimento di mediazione in data 16.3.2015, conclusosi negativamente "per assenza della parte invitata (cfr.doc.9 parte ricorrente)" e nonostante medio tempore la stessa avesse continuato ad intrattenere rapporti di finanziamento e di affidamento con ulteriori tre istituti di credito, come è emerso dalla visura CRIF (doc.11 parte ricorrente) ottenendo, peraltro, in data 16.5.2016 un fido in conto corrente c/o la Banca Popolare dell'Alto Adige (cfr. doc.12).

Veneto Banca ha, altresì, omesso di attivare azioni di recupero del credito nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori, così non manifestando particolari timori sull'eventuale "irrealizzabilità delle operazioni di rientro", si aggiunga che dalla stessa indagine svolta, in allora, dalla convenuta era emerso che l'inadempimento aveva riguardato un solo credito di modesto importo se rapportato al fatturato complessivo; che non vi erano protesti, pignoramenti o istanze di fallimento pendenti; che la perdita di

*Daui*

€31.586,00 registrata nel 2014 era stata "compensata" con il finanziamento dei soci che avevano provveduto ad effettuare un versamento a copertura della stessa; che nel 2015 la società aveva potuto tranquillamente operare, chiudendo l'esercizio con un utile positivo superiore, anche se di poco, all'anno precedente.

Pertanto, premesso che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità *"la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ. 15.609/2014)"*, con definitiva irrecuperabilità del credito, valutabile sulla base di circostanze di fatto quali: pluralità di indebitamenti, prestazioni di garanzie reali a favore di terzi o esistenza di procedure esecutive infruttuose (cfr. Cass. civ. n.23083/2013), è evidente che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per farsi luogo alla predetta segnalazione, di talché, la stessa non può che ritenersi illegittima, circostanza che rende ultronea qualsiasi disquisizione in ordine al periculum in mora, presupposto per il quale vale comunque quanto già espresso nel decreto emesso inaudita altera parte in data 20.7.2016 che va, quindi, in toto confermato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica,

1) Conferma in toto il decreto emesso inaudita altera parte da quest'Ufficio in data 20.7.2016.

2) Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.

Si comunichi.

*Law*

Treviso 4.10.2016

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani



Depositato in cancelleria il 6.10.16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Anna Maria AVILA

AVV. ORSINI ALESSIO